

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 4 - ID 2781

I chiarimenti sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

1) Domanda

Termini di pagamento: si chiede conferma che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Risposta

Trova applicazione quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 11 dello Schema di Convenzione.

2) Domanda

Con riferimento al caricamento dei documenti economici previsti dalla *lex specialis* di gara, poiché dal disciplinare risulta necessario il caricamento di molteplici documenti, si chiede se questi possano essere inseriti nella busta amministrativa dato che nella busta economica risulta possibile allegare il solo file di offerta economica generato da sistema.

Risposta

Non si conferma l’inserimento dei documenti economici nella sezione della piattaforma dedicata alla documentazione amministrativa; gli stessi vanno caricati nella Sezione “offerta economica” in cui è presente spazio sufficiente per allegare i vari documenti richiesti nella *lex specialis* di gara.

3) Domanda

Pag. 13 del disciplinare

In merito alla facoltà delle Amministrazioni di aumentare le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo - “Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.”

Si chiede nel caso di aumento / diminuzione dell’ordinativo:

- A) se con la convenzione ancora attiva, l’amministrazione è tenuta a fare l’ordinativo in aumento mediante la convenzione stessa e quindi tramite il portale della convenzione e, in tal caso, se le quantità previste nell’ordinativo contribuiscono ad erodere il massimale.
- B) con la convenzione chiusa per esaurimento del massimale, con quale strumento l’Amministrazione deve trasmettere l’ordinativo in aumento.
- C) se il quantitativo minimo previsto per tali ordinativi (un quinto dell'importo del contratto attuativo) rimane fissato al quantitativo previsto al punto 3.2 del CT
- D) entro quanti giorni dall’accettazione dell’ordinativo può ridurre il quantitativo dell’ordinativo stesso.

Risposta

Si rinvia all’Avviso di Rettifica alla documentazione di gara, pubblicato sui siti, in merito all’avvenuta eliminazione della prevista facoltà, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023. Si evidenzia, al riguardo, che la *lex specialis* di gara, segnatamente al par. 3.4 del Disciplinare, nel dimensionare il massimale iniziale relativo a ciascun lotto della Convenzione - prevedendo, in costanza di durata dello strumento, una sua possibile estensione ai sensi dell’art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per un importo pari al 40%, a fronte di un’erosione particolarmente rapida dello stesso – consente anche di fare fronte ad eventuali fabbisogni aggiuntivi, in termini di apparati da acquisire, da parte di Amministrazioni che abbiano già emesso un primo ordinativo di fornitura nei confronti

dell'operatore economico contraente non essendovi un limite massimo di ordini che la medesima Amministrazione può effettuare.

4) Domanda

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Pag. 13 del disciplinare

Si chiede conferma che il valore stimato dell'appalto per ciascun lotto comprende l'eventuale sola estensione del massimale della convenzione pari al 40% e non comprende l'importo dell'eventuale aumento del singolo ordinativo dell'amministrazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo operato dalla singola amministrazione.

Si chiede inoltre di confermare che per il massimale con eventuale estensione del 40% del singolo lotto dovrà essere riconosciuta la *fee* dell'1% a Consip mentre non è dovuta per gli importi degli eventuali ordinativi emessi dalle amministrazioni ricorrendo all'aumento del quinto dell'importo del contratto attuativo operato dalla singola amministrazione.

Si chiede inoltre di confermare che per gli ordinativi emessi dalle amministrazioni ricorrendo all'aumento del quinto dell'importo del contratto attuativo operato dalla singola amministrazione, non sono previsti la dichiarazione relative ai flussi di fatturato (*fee*) e i flussi relativi alle eventuali penali.

Si chiede inoltre di confermare che le polizze fidejussorie provvisorie e definitive non comprendono il valore relativo all'aumento del quinto dell'importo del contratto attuativo operato dalla singola amministrazione.

Risposta

Primo *sub* quesito: si rinvia alla risposta alla domanda n. 3.

Secondo *sub* quesito: si rinvia alla risposta alla domanda n. 3; si precisa, sul punto, che la *fee* è dovuta su tutto il fatturato relativo agli ordinativi effettivamente emessi nell'ambito di ciascun lotto della Convenzione ed entro i limiti del relativo massimale, come eventualmente esteso ai sensi dell'art. 120 co.1 lett. a) del D.lgs.36/2023.

Terzo *sub* quesito: si rinvia alla risposta alla domanda n. 3.

Quarto *sub* quesito: si rinvia alla risposta alla domanda n. 3.

5) Domanda

DISCIPLINARE pag. 13 punto 3.4) e pagina 50 punto 2)

Modifiche del contratto in fase di esecuzione e garanzie fidejussorie

A pag. 13 punto 3.4 del disciplinare viene indicato che il valore stimato dell'appalto include l'eventuale riserva da parte di CONSIP di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 40% del valore della Convenzione.

A pag. 50 punto 2) del disciplinare recita che la garanzia a favore delle Amministrazioni contraenti comprende l'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo eventualmente esercitato dalle amministrazioni contraenti. Nello schema degli importi stimati per singolo lotto sembrerebbe essere conteggiato solo quanto indicato al punto 3.4 (incremento 40%) e pertanto **si chiede** di chiarire l'effettivo importo globale dell'appalto e qualora se non ricompreso quanto indicato al punto 2 (pag. 50), se a fronte di un ordinativo delle Amministrazioni che esercitano l'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del proprio ordine è dovuta una specifica ulteriore Fidejussione e le eventuali modalità che regolano la stessa.

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n.3.

6) Domanda

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Pag. 42 del disciplinare punto e) (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5)

In relazione al documento da allegare generato dal benchmark PCMark10 per i lotti 1, 2, 3 e 5 o PCMark10 Extended per il lotto 4, si chiede se oltre al formato ".pdf" richiesto, debba essere trasmesso anche il risultato dello stesso benchmark nel formato ".pcmark10-result" che risulta essere in formato proprietario, immutabile e leggibile solo attraverso il prodotto stesso con cui è stato eseguito il benchmark.

Risposta

No, non si conferma. Tuttavia, si ricorda, come indicato al paragrafo 15 del Disciplinare (verifica tecnica documentale), che: *“In ogni caso il Seggio di gara, in sede di verifica, potrà richiedere al concorrente **ogni altra documentazione che riterrà utile ai fini della verifica stessa.**”*

7) Domanda**16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA****Pag. 42 del disciplinare punto h) - (per il lotto 6 e monitor opzionali di vari lotti)**

Si chiede di conoscere quale certificazione alternativa al TCO Certified Generation 9 for Displays è considerata equivalente ed ammessa per dimostrare il possesso del requisito richiesto.

Risposta

Le etichette equivalenti sono etichette ambientali di tipo I rilasciate secondo la UNI EN ISO 14024. In ogni caso si ricorda che l'equivalenza inverte l'onere della prova in capo al soggetto che decide di avvalersene (Allegato II.5, PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

8) Domanda**16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA****pag. 42 del disciplinare punto j) - (Check list DNSH)**

Si chiede di confermare che i requisiti presenti nella “check List DNSH” dovranno essere posseduti entro la data di presentazione della offerta (punto “j” del paragrafo 16 II) ma la documentazione dovrà essere presentata alla stipula della Convenzione.

Risposta

Si conferma, così come previsto al par. 17 del Disciplinare, a cui il punto J del paragrafo 16, punto II) del Disciplinare espressamente rinvia.

9) Domanda**CAPITOLATO TECNICO****Pag. 13 del CT (tipologia RAM della workstation)**

In merito alla tipologia di RAM richiesta si evidenzia che nel requisito “tipologia della RAM” viene indicato esclusivamente una memoria ECC “DDR5-4800 RDIMM ECC” che evidenzia un livello di prestazioni specifico della workstation così come viene richiesto un processore in grado di supportare RAM “ECC”, mentre nel requisito “Tipologia memoria RAM da installare” viene specificato anche una memoria di tipo “On-die ECC” (non possiedono i 16 bit di controllo) che, di fatto risulta essere ben inferiore alle features offerte dalle ram di tipo “ECC”.

In presenza di una apparecchiatura sulla quale è possibile installare sia RAM “ECC” che “On-die ECC”, si chiede se trattasi di refuso la richiesta della memoria da installare di tipo “On-die ECC”.

Risposta

No, non si tratta di refuso.

10) Domanda**CAPITOLATO TECNICO****Pag. 15 del CT Par 4.6.1(AIO di Fascia A) & Pag. 17 del CT Par 4.6.2(AIO di Fascia B)**

Per entrambi i prodotti AIO (Fascia A e Fascia B), a differenza di quanto richiesto per gli altri lotti in gara, viene indicato solo il quantitativo di RAM (installata e supportata), senza specificare le caratteristiche tecniche della memoria. Si chiede conferma che la tipologia di RAM per entrambi gli All-in-One (Fascia A e Fascia B) debba essere considerata, come per gli altri lotti, almeno DDR5-4800.

Risposta

No, non si conferma.

11) Domanda

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 31 del CT Par 6.3 (Scheda grafica sostitutiva)

Viene richiesta una scheda grafica sostitutiva certificata nell'ambito di almeno una delle seguenti suite di applicazioni: Autodesk, Dassault Systemes, Siemens PLM Software, Adobe,

Si chiede se la scheda grafica può essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista nella configurazione base o debba essere obbligatoriamente sostitutiva.

Risposta

La scheda grafica richiesta deve essere sostitutiva a quella presente nella configurazione base riportata nel par. 4.5 del CT.

12) Domanda

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 14 del CT (Alimentatore della workstation)

Dal momento che le workstation possono essere configurate con diversi tipi di alimentatore e viene chiesto un alimentatore minimo da "750W con certificazione 80 PLUS", si chiede se trattandosi di un requisito minimo, il fornitore debba offrire un alimentatore che consenta il supporto della configurazione nella massima espandibilità della workstation in termini di dispositivi opzionali previsti dalla convenzione per il lotto 4 ovvero

- Masterizzatore DVD dual layer,
- Scheda grafica sostitutiva o aggiuntiva
- Hard disk drive

Risposta

Trattasi di un requisito minimo; deve essere fornito un alimentatore in grado di permettere il funzionamento dell'apparecchiatura offerta, in considerazione anche delle eventuali opzioni richieste.

13) Domanda

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 32 del CT Par 7.3 (Predisposizione apparati e Master disk o Codice Hash)

In merito al requisito inerente la generazione in fabbrica del codice identificativo dell'apparecchiatura (denominato Hash o PKID) da effettuarsi al momento dell'ordinativo delle apparecchiature, si chiede se il fornitore / produttore è tenuto ad inserire tali codici all'interno del TENANT del cliente per il corretto funzionamento dell'AUTOPILOT di Microsoft oppure se tale attività sarà a cura della singola amministrazione.

Risposta

No, non si conferma, i codici devono essere forniti all'Amministrazione.

14) Domanda

CAPITOLATO TECNICO

Verifica modalità del benchmark pag. 23

A garanzia di quanto previsto a pag. 26 del CT "Non saranno ritenute valide le performance misurate su apparecchiature con diversa configurazione rispetto a quanto offerto in fase di gara", si chiede di confermare che l'apparecchiatura nella configurazione offerta sulla quale eseguire il benchmark deve essere la stessa (stesso S/N) sulla quale devono essere effettuate le misurazione certificate dell'ETEC presso un laboratorio ISO 17025 secondo quanto previsto dall'allegato "ID 2781 - PCDWM 4 - Appendice 1 CT - Modalità di esecuzione del test report.pdf", tale da garantire che i risultati del benchmark e dell'ETEC siano ottenuti su apparecchiatura con stessa identica componentistica verificabile.

Risposta

No, non si conferma.

15) Domanda

CAPITOLATO TECNICO

Pag. 10 del CT (VERIFICHE DI CONFORMITA')

Premesso che l'Amministrazione dovrà sottoporre la fornitura a verifica eventualmente anche a campione della fornitura e questa dovrà essere svolta sulla base dell'allegato "ID 2781 - PCDWM 4 - Appendice 2 CT - Facsimile verbale consegna-installazione (verifica di conformità)" nel quale vengono descritte le attività che le Amministrazioni dovrebbero eseguire, si riscontra che tra le varie verifiche è incluso anche il benchmark per il prodotto principale.

Tenendo presente che l'amministrazione deve eseguire la verifica di conformità entro 20 gg dalla consegna, tale attività di esecuzione del benchmark richiede che l'amministrazione, oltre a possedere degli specialisti che sappiano predisporre l'apparecchiatura per il test, renda disponibile il software necessario per il benchmark licenziato (a pagamento) e svolga i test entro il termine dei 20 gg altrimenti recherebbe un danno economico al fornitore che non potrà emettere fattura malgrado l'avvenuta fornitura.

Si chiede di chiarire cosa si intende per "incluso il benchmark (solo per i prodotti principali)," dal momento che tale attività per esperienze pregresse risulta di difficile attuazione presso le Amministrazioni per i motivi sopra indicati e che sia totalmente escluso che il fornitore debba mettere a disposizione la propria licenza in quanto di proprietà ed uso interno del solo fornitore (regole licensing del software).

Risposta

Premettendo che Consip effettua la verifica del benchmark per la configurazione offerta in fase di gara e che lo stesso verrà reso disponibile alle Amministrazioni, le stesse potranno effettuare, se possiedono il know how e il prodotto necessario ad effettuare la misurazione, un controllo a campione sulla fornitura consegnata.

16) Domanda

Disciplinare-Amministrativo

In relazione alla consegna/gestione degli ordinativi previsti per ciascun lotto si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es. rifiutare l'ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all'ordinativo stesso:

A. viene richiesta l'imposta di bollo

B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità

C. vengano richieste Dichiarazioni sostitutive aggiuntive ai fini della Verifica dei requisiti di ordine generale (artt. dal 90 al 100 del D.lgs. 36/2023) pur nella vigenza della Convenzione che presuppone siano stati fatti tutti i necessari controlli dalla Centrale di Committenza (CONSIP)

D. viene richiesto DGUE

E. richiesta dell'emissione di nuove Polizze Fidejussorie

F viene richiesta la documentazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori dell'Amministrazione ordinante

G. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo le Amministrazioni del comparto Sanità hanno diritto) o inseriti nelle note all'ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti

H. nelle note dell'ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto

I. ordini condizionati all'approvazione di impegni di spesa da altri soggetti

L. ordini condizionati all'approvazione di decreti attuativi

M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l'ordinativo.

Risposta

Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative.

In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali, *“I singoli Contratti di fornitura della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.”*, si precisa quanto segue:

1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, I e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difforni rispetto a quelli di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione (lettere G e H), stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, si rinvia a quanto previsto al par. 7.3 del Capitolato tecnico.

In merito al precedente punto 1, fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:

- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera A** del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo, anche ai sensi dell’Allegato I.4 del Codice”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera B** del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle **lettere C e D** del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 9 delle Regole del Sistema di eProcurement, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera E** del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 24.2, n. 2), del Disciplinare di Gara;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera F** del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle **lettere I e L** del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.

17) Domanda

Spett.le Consip, in considerazione di quanto indicato ai paragrafi 4.1. Classificazione dei processori per i lotti 1, 2, 3 e 5 e 5.2. Prestazioni del sistema, dove si indica che per risultare conforme prestazionalmente l'apparecchiatura deve "avere un benchmark tra i due indicati pari almeno al valore relativo indicato", si richiede di accettare come documentazione di comprova solo il report del benchmark che raggiunge il valore richiesto, in quanto:

- fornire il secondo report non è significativo ed utile alla dimostrazione della conformità
- Inoltre, a seguito del cambio delle politiche commerciali di BAPCo, il costo di acquisto del software Sysmark 30, al solo scopo di utilizzo per gare pubbliche e senza cambiamenti all'applicativo ed alla tipologia di supporto offerto all'acquirente, risulta 10 volte superiore rispetto al software PCMark 10.

Riteniamo quindi, che obbligare l'utilizzo di Sysmark 30, anche quando non necessario a dimostrare la conformità prestazionale dell'apparecchiatura perché conforme rispetto al benchmark PCMark 10, sia un aggravio di costo ingiustificato ai fini della corretta valutazione del prodotto.

Risposta

Si conferma quanto ad oggi presente nel Capitolato Tecnico.

18) Domanda

Con la presente siamo a sottoporre la seguente richiesta di chiarimento:

- Con riferimento ai lotti 1-2-3-5, data la previsione per cui "per essere ammessi alla gara il prodotto offerto dovrà raggiungere, con almeno una delle due misurazioni effettuate (tra il Sysmark 30 e il PC Mark 10) il valore di benchmark richiesto per ciascun lotto" e visto che nelle schede tecniche vengono espressamente indicati come "in alternativa", si chiede conferma che in sede di gara sarà sufficiente presentare anche uno solo dei due benchmark , purché la misurazione ottenuta sia migliorativa rispetto al minimo richiesto indicato per ogni singolo Lotto.

Risposta

Come indicato nel capitolato tecnico il raggiungimento di una delle due soglie di benchmark è "in alternativa" ovvero è sufficiente il raggiungimento di una sola delle due soglie ai fini della comprova dei requisiti minimi richiesti; tuttavia, come indicato nel Disciplinare al par. 16, la produzione dei documenti che comprovano i valori di benchmark, inseriti nell'offerta economica, inerenti sia il Sysmark30 sia il PC Mark10 è obbligatoria.

19) Domanda

In considerazione di quanto indicato ai paragrafi 4.1. Classificazione dei processori per i lotti 1, 2, 3 e 5 e 5.2. Prestazioni del sistema, dove si indica che per risultare conforme prestazionalmente l'apparecchiatura deve "avere un benchmark tra i due indicati pari almeno al valore relativo indicato", si richiede di accettare come documentazione di comprova solo il report del benchmark che raggiunge il valore richiesto, in quanto:

- fornire il secondo report non è significativo ed utile alla dimostrazione della conformità
- Inoltre, a seguito del cambio delle politiche commerciali di BAPCo, il costo di acquisto del software Sysmark 30, al solo scopo di utilizzo per gare pubbliche e senza cambiamenti all'applicativo ed alla tipologia di supporto offerto all'acquirente, risulta 10 volte superiore rispetto al software PCMark 10.

Riteniamo quindi, che obbligare l'utilizzo di Sysmark 30, anche quando non necessario a dimostrare la conformità prestazionale dell'apparecchiatura perché conforme rispetto al benchmark PCMark 10, sia un aggravio di costo ingiustificato ai fini della corretta valutazione del prodotto.

Risposta

Vedi risposta alla domanda 17) e 18).

20) Domanda

Facendo seguito al Capitolato Tecnico, in particolare al punto 4.1 "Classificazione dei Processori...", vengono richiesti famiglie e fasce di processori già definiti; a seguito, inoltre, del software di benchmark BapCo Sysmark 30 dove l'acquisto del prodotto è fissato al prezzo di ben 22.995 dollari, si richiede

di escludere dall'obbligo di presentazione del benchmark del modello del PC offerto (richiesta già esclusa nell'ultima gara di un Accordo Quadro per PC Portatili scaduto solo pochi giorni fa, il 15/10/2024 avente lo stesso paragrafo sulla Classificazione e la stessa impostazione della scelta dei processori), ovvero di considerare accettabile anche la presentazione di un solo benchmark a scelta tra il PC Mark 10 e/o il Sysmark 30, ovvero ancora, per quest'ultimo, il Sysmark 25, essendo la versione ancora attuale e utilizzabile sui personal computer di ultima tecnologia.

Risposta

Vedi risposta alla domanda 17) e 18).

21) Domanda

Abbiamo ragione a supporre che il parametro Risoluzione 2560X1440 sia il requisito minimo e nel caso in cui l'Offerente offra il monitor con una risoluzione più elevata questo soddisferà i requisiti della gara. La maggiore risoluzione dei monitor garantisce: - Una maggiore nitidezza e una densità di pixel molto più elevata significano che i dettagli sono molto più nitidi. Le immagini appaiono più chiare, riducendo la granulosità, - Un'esperienza visiva coinvolgente e contenuti multimediali, - Uno spazio di lavoro ampliato, molto più pratico per lavorare con più finestre aperte. - Migliore qualità del colore.

Risposta

Sì, si conferma che il parametro indicato come "Risoluzione nativa" è un requisito minimo.

22) Domanda

Chiediamo gentilmente di consentire l'offerta di monitor con webcam esterna dotati di microfono incorporato. Abbiamo ragione a ritenere che tale soluzione corrisponda alle esigenze del committente e venga accettata?

Ciò ci consentirà di offrire opzioni molto economiche di monitor di alta qualità da fornitori affidabili.

Una webcam esterna su un monitor può essere efficiente quanto, o addirittura migliore, di una webcam integrata, senza compromettere la produttività dell'utente, perché garantisce:

- Qualità dell'immagine superiore rispetto a quelle integrate, facilitando l'utilizzo dello schermo durante chiamate o presentazioni.
- Maggiore versatilità nel posizionare webcam e microfono in punti diversi e migliorare l'inquadratura,
- Maggiore comfort per l'utente che può regolare la webcam e il microfono in altezza e angolazione e rispettare le posture di ciascun individuo,
- Migliore qualità audio,
- Facile aggiornare e sostituire la webcam,

Al giorno d'oggi una webcam esterna su un monitor offre flessibilità, qualità video e audio superiori.

la webcam, dal punto di vista dell'utente, sarà come utilizzare una fotocamera integrata, ma con più opzioni e prestazioni migliori.

Le sarei grato se potesse fornire ulteriori dettagli sulla possibilità di fornitura di un monitor con webcam, microfono, in modo da poter garantire un'offerta competitiva e conforme ai requisiti richiesti. Inoltre, limitare la soluzione proposta porta a limitare la concorrenza leale, riducendo l'innovazione e le soluzioni economicamente vantaggiose.

Risposta

No, non si conferma. Rimangono fermi i requisiti minimi di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

23) Domanda

Desidero richiedere due chiarimenti amministrativi riguardo SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ED. 4 - ID 2781. In particolare, relativamente al coinvolgimento delle figure professionali di livello C2, C1 e B2 del CCNL Metalmeccanico in vigore 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA al punto II:

Punto II)

Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:

a) nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente, sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3: i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto, ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3 del presente disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti attuativi per tutta la loro durata.

Vi sarei grato se poteste fornire ulteriori dettagli sul punto da inserire in offerta economica:

1. La richiesta si riferisce a tutti i lotti?
2. Potreste indicare dove poter reperire una tabella di equivalenza dei CCNL italiani?

Risposta

1. In merito al primo quesito si conferma, considerata la natura "ad oggetto plurimo" della gara, ad ogni lotto della quale corrisponde una distinta ed autonoma procedura.
2. In merito al secondo quesito si richiama, a titolo di ausilio ed in un'ottica di *favor participationis*, il seguente passaggio della Relazione illustrativa ANAC (par. 7 "Oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento" – "Utilizzo di un diverso CCNL") al Bando tipo n. 1/2023 di cui alla Delibera n. 309 del 27 giugno 2023, in merito ai principali parametri da prendere a riferimento, ai fini di una potenziale verifica di equivalenza di tutele fra diversi CCNL:

".. Premesso che sono rari i casi in cui due contratti presentano esattamente lo stesso articolato, si ritiene che, la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili.

Al riguardo, (...) utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020.

La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile.

Si suggerisce di effettuare dapprima la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

- a. retribuzione tabellare annuale;
- b. indennità di contingenza;
- c. Elemento Distinto della Retribuzione – EDR;
- d. a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima);
- e. nonché ulteriori indennità previste.

Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri relativi a:

- ✓ la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;



- ✓ *la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;*
- ✓ *la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;*
- ✓ *la durata del periodo di prova;*
- ✓ *la durata del periodo di preavviso;*
- ✓ *la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;*
- ✓ *malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;*
- ✓ *maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;*
- ✓ *monte ore di permessi retribuiti;*
- ✓ *bilateralità;*
- ✓ *previdenza integrativa;*
- ✓ *sanità integrativa.*

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri.

Sul punto, si evidenzia che la richiamata Circolare dell'INL individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro.

Pertanto, considerato che l'elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri".

Alla luce di quanto sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo si chiarisce quindi che: i) la valutazione comparativa della parte economica sarà effettuata prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua lorda (retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuali ulteriori indennità previste) e che: ii) ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele normative, il confronto tra il CCNL indicato dal concorrente e il CCNL indicato da Consip sarà effettuato in relazione a istituti che possono essere legittimamente disciplinati da qualsiasi contratto collettivo, a prescindere da una valutazione sulla rappresentatività dei sottoscrittori (lavoro supplementare e *part time*, lavoro straordinario, disciplina compensativa delle ex festività soppresse, periodo di prova, periodo di preavviso, periodo di comporto, malattia e infortunio, maternità, permessi retribuiti, bilateralità, previdenza integrativa, sanità integrativa)

24) Domanda

Desidero richiedere un chiarimento amministrativo riguardo SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ED. 4 - ID 2781. In particolare, relativamente 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – punto A.2 Clausola per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate.

Si prega di confermare se tale assunzione dovrà essere effettuata tramite un particolare CCNL oppure se non è prevista tale indicazione.

Risposta

Ai sensi dell'art. 11 co. 2, 3 e 4 del D.lgs. 36/2023 e di quanto previsto nella *lex specialis* di gara (paragrafi 3 e 16 Punto I, lett. I) e punto II, lett. a) del Disciplinare di gara), si conferma la necessità di applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante (o quello diverso, eventualmente riconosciuto equivalente dalla s.a. stessa) durante tutta la fase esecutiva dell'appalto anche laddove sopravvenga, per la completa e corretta esecuzione delle relative prestazioni contrattuali, la necessità di nuove assunzioni con conseguente doverosa applicazione della clausola di cui all'art. 9 lett. A punto 2) del Disciplinare stesso.

25) Domanda

Richiesta chiarimenti paragrafo 6.2 disciplinare di gara

In merito ai requisiti di capacità economica finanziaria, nella pagina del portale acquisti in rete, relativa alla convenzione Codice Sigef 2781, in "requisiti di partecipazione" è possibile leggere:

- capacità economica e finanziaria (fatturato specifico medio annuo per settore ICT)

nel paragrafo 6.2, invece, si fa riferimento al fatturato globale maturato nel triennio precedente.

Si richiede conferma che il requisito di capacità economica finanziaria, sia da soddisfare con il fatturato globale dell'ultimo triennio.

Risposta

Si conferma, alla luce di quanto indicato espressamente al par. 6.2 del Disciplinare di gara, che il requisito di capacità economico - finanziaria richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, coincide con il fatturato globale maturato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura stessa.

26) Domanda

Richiesta chiarimenti paragrafo 3

In merito al contratto di lavoro applicato ed al costo della manodopera stimato, si chiede conferma che il fornitore possa dichiarare il contratto applicato ed il costo della manodopera stimata dal produttore, nel nostro caso DELL, essendo le macchine dotate di manutenzione fornite direttamente dal produttore per tutta la durata del contratto e degli ordinativi, considerato che l'acquisto di tali servizi, in riferimento al dettato dell'art 105 del decreto legislativo 50 del 2016 comma 3 lettera b , si configura come acquisto a catalogo di prodotti informatici.

Risposta

Rispetto al quesito posto si conferma preliminarmente la possibilità, da parte del concorrente in gara, di indicare in offerta economica i propri costi della manodopera anche in riferimento ad eventuale CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante al par. 3 del Disciplinare, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo par. 16 punto I lett. f) ed l) e punto II lett. a). Si chiarisce inoltre che, qualora il concorrente preveda rispetto ad una o più delle attività di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, ivi prese a riferimento da Consip per stimare i propri costi della manodopera, di ricorrere all'intervento di soggetti terzi, la quantificazione in offerta dei propri costi della manodopera attesi dovrà tenere conto, altresì, di tale "effort", fermo restando il necessario impegno, da parte del concorrente medesimo, ad assicurare che il personale di eventuali soggetti terzi risulti destinatario di pari tutele economiche e normative.

27) Domanda

Richiesta chiarimento paragrafo 16

Nella tabella "offerta economica", nel caso di applicazione del contratto diverso dal metalmeccanico, viene richiesta la dichiarazione di equivalenza e la documentazione probatoria, si richiede di specificare quale tipo di documento sia considerato Probatorio e se esista uno schema previsto da Consip per la dichiarazione di equivalenza.

Risposta

Per probatoria si intende ogni documentazione che il concorrente stesso ritenga, a suo giudizio, utile ai fini di corroborare quanto illustrato nella dichiarazione, in merito alla equivalenza delle tutele economiche e normative tra diversi CCNL. Si richiamano, in merito ai parametri di riferimento circa la potenziale equivalenza di tutele, anche le precisazioni fornite in risposta alla domanda n. 23.

28) Domanda

Il concorrente deve individuare i valori di PON e PSLEEP presenti nella certificazione Energy Star 8.0 (nella relativa appendice) e applicare la formula (2) per il calcolo dell'ETEC (kWh/anno). Tali valori devono essere individuati in relazione alla tensione di alimentazione di 230V e frequenza 50 Hz, anche se il concorrente si avvale della certificazione Energy Star 8.0 e non di quella equivalente.

Dalla certificazione energy star 8.0 scaricata dal sito ufficiale (url: <https://www.energystar.gov/>) sono indicati i parametri richiesti ad una tensione di 115 Volt.

Si chiede pertanto di confermare se:

Il valore di ETEC da riportare debba essere effettivamente quello ricavato direttamente dai dati presenti nelle certificazioni Energy Star 8.0, nonostante la discrepanza sulla tensione di alimentazione.

In caso di risposta negativa si chiede di indicare quale debba essere il valore dell'ETEC da prendere in considerazione al fine di garantire la conformità dell'offerta.

Risposta

Premesso che quanto sopra esposto riguarda solamente il paragrafo 5.4.3 del Capitolato Tecnico, relativo ai Consumi elettrici Monitor (ETEC Monitor) e relativo Costo Energetico, si conferma che il valore di ETEC da riportare, qualora si usi la certificazione energy star, deve essere quello presente nella certificazione Energy Star Display 8.0, in conformità a quanto prescritto nel documento Test Method Rev. November – 2021 pag. 2/13 Table 1 - Input power requirement for products.

29) Domanda

Nel paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità economica e finanziaria", si richiede un fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura.

Si richiede di confermare che trattasi di refuso, in quanto il fatturato globale dimostrabile è riconducibile agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della presente procedura.

Risposta

Non si conferma il refuso, in quanto il requisito di capacità economico finanziaria richiesto, come esplicitato al par. 6.2. del Disciplinare di gara, corrisponde al fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura; si deve fare riferimento, dunque, al triennio solare intercorso, il quale non necessariamente risulterà coincidente con gli ultimi 3 esercizi finanziari approvati.

30) Domanda

Disciplinare Convenzioni pag. 40 punto I, lettera f)

viene richiesta la produzione di una "Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria;"

Si prega di specificare meglio cosa si intenda per documentazione probatoria.

Risposta

Si veda risposta alla domanda 23) e 24).

31) Domanda

La documentazione amministrativa per partecipare in quale dei file si trova? Cioè quale zip devo compilare?

Risposta

Si veda quando indicato nel Disciplinare di gara dove vengono indicati gli allegati da compilare.

Ing. Patrizia Bramini

Responsabile Divisione Sourcing
Digitalizzazione